

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 86**

*(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)*

**1.** La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali. Con regolamento sono determinati modalità e termini di raccolta, conservazione e divulgazione dei risultati elettorali nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali.

(1)

**2.** I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

**2 bis.** Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.

(2)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024